

- nocciole di cui al codice NC 0802 21 e 0802 22,
- noci comuni con guscio di cui al codice NC 0802 31,
- arance di cui al codice NC 0805 10,
- clementine di cui al codice NC 0805 20 10,
- monreal e satsuma di cui al codice NC 0805 20 30,
- mandarini e wilkings di cui al codice NC 0805 20 50,
- tangerini di cui al codice NC 0805 20 70,
- altri simili ibridi di agrumi di cui al codice NC 0805 20 90,

- limoni di cui al codice NC 0805 30 10,
- limette di cui al codice NC 0805 30 90,
- uve da tavola di cui al codice NC 0806 10 10,
- mele di cui al codice NC 0808 10,
- pesche e pesche noci di cui al codice NC 0809 30*.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 24 giugno 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione